

Determina n. 128 del 9 settembre 2022

OGGETTO : CANCELLAZIONE D'UFFICIO DITTE INDIVIDUALI EX ARTIGIANE E SGRAVIO DIRITTI.

La Segretaria Generale

Conservatore del Registro Imprese

Premesso che

- con nota del 29/08/2022 il signor Russo Sergio, già titolare della ditta indicata in epigrafe, ha chiesto lo sgravio totale dei diritti dovuti per l'anno 2009;
- l'impresa in argomento è stata cancellata il 25/09/2019 su domanda dell'interessato del 09/09/2019 per “cessazione di ogni attività” , evento del 22/01/2005;
- l'impresa esercitava unicamente l'attività di AUTOTRASPORTO MERCI C/ TERZI quale impresa artigiana;
- all'atto del ricevimento della richiesta di cancellazione dall'albo artigiani (*Protocollo nr. 2243 del 08/02/2005*), l'impresa risultava iscritta nella sez. Piccoli imprenditori per l'esercizio della medesima attività;

Rilevato che

- presupposto per la cancellazione di una ditta individuale è la cessazione dell'attività d'impresa;
- per le imprese individuali le iscrizioni nel R.I. hanno funzione di pubblicità notizia;
- al di là del mancato adempimento di carattere formale (presentazione di istanza specifica diretta ad ottenere la cancellazione dell'impresa) la ditta aveva già implicitamente manifestato, con l'anzidetta istanza del 08/02/2005, l'intenzione di chiudere la propria posizione, stante, appunto, la chiusura definitiva di ogni processo produttivo ed amministrativo (chiusura P.IVA, posizione assicurativa e cancellazione dall'albo artigiani) ;
- per effetto della cancellazione dall'albo, la ditta avrebbe dovuto essere cancellata d'ufficio;
- il mantenimento dell'iscrizione dell'impresa al R.I., ha generato il maturare del diritto annuo;

Ritenuto, pertanto, che la cancellazione eseguita su istanza del 09/09/2019 possa essere annullata e sostituita da cancellazione d'ufficio avendo come riferimento la domanda di cancellazione dall'Albo Artigiani presentata l' 08/02/2005;

Considerato che

- il superiore intervento (annullamento di una trascrizione) non rientra nelle ipotesi delle cancellazioni d'ufficio di cui all'art.2191 c.c., riservate al Giudice del Registro per la rimozione di un'iscrizione avvenuta in assenza dei presupposti di legge;
- l'ordinario regime di funzionamento del R.I. prevede, tranne casi eccezionali, che alle iscrizioni provveda l'ufficio stesso, fatto salvo l'intervento del giudice in occasione di eventuali ricorsi avverso il rifiuto di un'iscrizione;
- secondo autorevole giurisprudenza (cfr. sentenza Tribunale di Alessandria, G.d.R. Moltrasio del 14/04/2000), al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art.2191 c.c., la competenza alla cancellazione d'ufficio è del Conservatore
- nel caso in esame, si tratta, infatti, di un rimediare tecnicamente ad una cancellazione che avrebbe dovuto essere eseguita senza attendere la presentazione di una richiesta di parte;
- in dipendenza dell'anzidetta correzione, l'impresa cesserà di essere soggetta all'obbligo del pagamento del diritto annuo a far data dal 2005;

Tenuto presente che annualmente, in occasione della scadenza del pagamento del diritto annuo camerale, giungono all'ufficio Tributi di questa Camera un cospicuo numero di richieste di sgravio da parte di titolari di ditte individuali che, pur essendo state cancellate dall' ALBO ARTIGIANI, sono rimaste iscritte nella sez. piccoli imprenditori per l' esercizio della sola attività artigiana;

Considerato che

- le segnalazioni come quella in argomento devono essere quindi ritenute valide e ai fini di un provvedimento di sgravio dei diritti camerali maturati successivamente la cessazione definitiva dell'attività e ai fini di un provvedimento di cancellazione d'ufficio della posizione ovvero di rettifica dei dati inerenti la eventuale cancellazione di parte ;
- l'attività amministrativa deve essere improntata a principi di economicità, pubblicità e trasparenza;

Preso atto che

- nel caso di impresa ARTIGIANA CESSATA, che esercitava ed era iscritta anche al registro imprese solo per attività strettamente artigiana e nessun altra attività commerciale o di servizi, appare del tutto superflua l'applicazione rigida della procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 16 e 2190 c.c. nonché dalla legge 241/90 essendo difatti sufficiente, ai fini dell'adozione di un provvedimento di cancellazione d'ufficio retroattivo, accertare la veridicità della segnalazione;

Considerato che, a mente del co. 1 dell'art. 40 del DL 76/2020, “Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile,nonché ogni altra iscrizione o

cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte ((nel registro delle imprese)), e' disposto con determinazione del conservatore”;

Visti

- gli artt. 2188 e 2189 c.c. ;
- la legge 29/12/1993 nr. 580, artt. 8;
- il DPR 23 luglio 2004, nr. 247;
- il DL 76/2020, art.40 convertito in legge
- CIRCOLARE MISE N. 3585 /C Prot. n. 0005526 del 14.06.2005;

Determina

- in esito alla richiesta del signor Russo Sergio, meglio generalizzato in narrativa, di dare corso alla rettifica della cancellazione dell' omonima impresa e quindi rimuovere dalla posizione REA 183211 le informazioni attinenti la cancellazione eseguita il 25/09/2019;
- di autorizzare l'ufficio del R.I. a trascrivere sulla medesima posizione la cancellazione in funzione della richiesta prot. 2243 del 08/02/2005;
- di autorizzare lo sgravio dei diritti camerali maturati successivamente la cessazione dell'attività e cancellazione dall'albo artigiani con effetto dall'08/02/2005;
- di autorizzare il REGISTRO DELLE IMPRESE, ad istanza degli interessati, a cancellare d'ufficio tutte quelle posizioni ARTIGIANE già cancellate dall'albo e che, tuttavia, risultano ancora iscritte al registro imprese soltanto per la medesima attività ARTIGIANA, anzi cessata;
- la cancellazione dovrà essere caricata facendo uso della funzione CREA PRATICA presente nel menù di SCRIBA avendo cura di acquisire, per la necessaria archiviazione ottica, il documento attestante la cessazione della P.IVA e/o gli eventuali accertamenti svolti dall'ufficio. Il funzionario che avrà eseguito la cancellazione della ditta individuale ne dovrà dare notizia tramite mail al funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi per lo sgravio;
- di autorizzare sin d'ora l'ufficio Tributi ad effettuare lo sgravio per quelle posizioni ARTIGIANE che dovessero essere cancellate d'ufficio secondo la presente determinazione;
- di pubblicare la presente determina nell' Albo Camerale on-line del sito istituzionale e in maniera permanente nella sez. CANCELLAZIONI D'UFFICIO DEL REGISTRO IMPRESE.

La Segretaria Generale

n.q. Conservatore del Registro Imprese

Dott.ssa Paola Sabella